

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

TESTO A FRONTE



TESTO VIGENTE	PROPOSTE MODIFICHE
REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE	REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE
CAPO I REGIME CONTRIBUTIVO	CAPO I REGIME CONTRIBUTIVO
Art. 1 Contributo soggettivo	Art. 1 Contributo soggettivo
<p>1.1. A decorrere dal 1° 1.2019 il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:</p> <p>a) reddito sino ad euro 154.350,00 18 per cento;</p> <p>b) reddito eccedente euro 154.350,00 3,5 per cento.</p> <p>Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla Cassa.</p> <p>1.1.bis Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all'anno solare, la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese.</p> <p>1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in Euro 4.750,00 per gli anni 2007 e 2008, in Euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in Euro 2.250,00 per gli anni 2011 e 2012 ed in Euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in Euro 2.750,00, per l'anno 2016 in Euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in Euro 3.250,00.</p>	<p>1.1 Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:</p> <p>a) per il reddito sino ad euro 159.800,00, rivalutato ai sensi del successivo articolo 5, il 18 per cento fino al 31 dicembre 2024, il 20 per cento dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, il 22 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2027;</p> <p>b) per il reddito eccedente euro 159.800,00 il 3,5 per cento;</p> <p>Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla Cassa.</p> <p>1.1 bis Invariato</p> <p>1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in Euro 3.405,00 a decorrere dall'anno 2023, in Euro 4.205,00 a decorrere dall'anno 2025, e in Euro 4.715,00 a decorrere dall'anno 2027.</p>



Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con il precedente comma, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

1.3 Il contributo di cui al comma 1, da calcolarsi sugli utili percepiti, è dovuto anche dagli iscritti soci di società di ingegneria di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, o di società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche o, comunque, dagli iscritti che svolgono la professione in una delle forme collettive riconosciute dalla normativa vigente.

1.4 Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è dovuto anche dai pensionati che godono di pensione a carico della Cassa e che proseguono nell'esercizio della professione. Per i soli pensionati di invalidità il contributo minimo di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto alla metà a partire dal primo giorno dell'anno successivo alla data di decorrenza della pensione.

1.5 Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del trentesimo anno di età. Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa è dovuto il solo contributo minimo determinato nella misura di un quarto della contribuzione soggettiva obbligatoria minima.

Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con il precedente comma, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

1.3 Invariato

1.4 Invariato

1.5. Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del trentesimo anno di età. **Coloro i quali non abbiano usufruito del suddetto beneficio per l'intero quinquennio possono continuare a godere della predetta riduzione per i soli contributi di cui al comma 2.** Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa è dovuto il solo contributo minimo determinato nella misura di un quarto della contribuzione soggettiva obbligatoria minima.



<p>1.6 Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF, alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni.</p> <p>1.7 Gli importi previsti dal presente articolo vengono rivalutati ai sensi delle disposizioni dei successivi articoli 4 e 5.</p> <p>1.8 Gli iscritti in regola con il versamento dei contributi possono versare, in via eventuale e volontaria, un'ulteriore contribuzione soggettiva modulare volontaria calcolata dall'1 al 10 per cento del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente comma 1, destinata al montante contributivo che dà luogo ad una prestazione pensionistica supplementare calcolata secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 33, comma 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.</p> <p>1.9 I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al comma precedente.</p>	<p>1.6 Invariato</p> <p>1.7 Invariato</p> <p>1.8 Gli iscritti in regola con il versamento dei contributi possono versare, in via eventuale e volontaria, un'ulteriore contribuzione soggettiva modulare calcolata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente comma 1, con un minimo dell'1% e comunque non superiore all'importo del predetto reddito, al netto dei contributi soggettivi obbligatori dovuti. La contribuzione soggettiva volontaria è destinata al montante contributivo che dà luogo ad una prestazione pensionistica supplementare calcolata secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 33, comma 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.</p> <p>1.9 Invariato</p>
Art. 2 Contributo integrativo	Art. 2 Contributo integrativo
<p>2.1 Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.</p>	<p>2.1 Invariato</p>



2.2 Le associazioni o società di professionisti e similari devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato sulla quota del volume d'affari dell'associazione o società corrispondente pari alla percentuale sugli utili spettanti al professionista stesso.

2.2 Invariato

2.3 Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, di cui fanno parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla Cassa.

2.3 Invariato

2.4 Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo ~~corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2, dovuto per l'anno stesso.~~ Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

2.4 Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo **pari ad Euro 1.705,00 a decorrere dall'anno 2023**. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

2.5 Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2021, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 5 per cento.

2.5 Invariato

2.6 La maggiorazione percentuale ed il volume di affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo, che non è soggetto ad IRPEF e che non

2.6 Invariato



<p>concorre alla formazione del reddito professionale è disciplinato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dall'articolo 16 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.</p> <p>2.7 Parte del contributo integrativo previsto dal presente articolo è destinato, secondo le percentuali e le modalità stabilite dall'art. 33, comma 2-ter, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, all'incremento dei montanti contributivi individuali ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 133. La retrocessione non si applica nei casi di liquidazione di trattamento calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.</p>	<p>2.7 Invariato</p>
<p>Art. 3 Agevolazioni per i nuovi diplomati</p>	<p>Art. 3 Agevolazioni per i nuovi diplomati</p>
<p>3.1 L'importo minimo di cui alle disposizioni dell'articolo 2, comma 4, non si applica nei confronti dei geometri che iniziano la professione e che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 5.</p> <p>3.2 In favore dei praticanti e dei geometri che iniziano la professione, ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate dalla Cassa, viene accreditata in via figurativa per ciascun anno di agevolazione la relativa contribuzione soggettiva nella misura intera. Tale accredito non produce effetti né ai fini della determinazione della quota in totalizzazione liquidata ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2006, né ai fini del trasferimento contributivo presso altra Gestione in sede di ricongiunzione.</p>	<p>3.1 Invariato</p> <p>3.2 In favore dei praticanti e dei geometri che iniziano la professione, ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia, viene accreditata in via figurativa per gli anni di agevolazione fino all'anno di compimento del trentesimo anno di età la relativa contribuzione soggettiva nella misura intera. Tale accredito non produce effetti né ai fini della determinazione della quota in totalizzazione liquidata ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2006, né ai fini della determinazione della quota in cumulo liquidata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, né ai fini del trasferimento contributivo presso altra Gestione in sede di ricongiunzione. Per gli anni di agevolazione successivi</p>



	<p>a quello di compimento del trentesimo anno di età è facoltà dell'iscritto integrare il versamento dei contributi soggettivi entro i cinque anni successivi a quello in cui si è usufruito dell'agevolazione, con la sola applicazione degli interessi legali.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 3ter</p> <p style="text-align: center;">Agevolazione per le professioniste madri iscritte alla Cassa</p>
	<p>3ter.1 Per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione minima di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 4, del presente Regolamento è ridotta alla metà per due anni a partire dall'anno di nascita del figlio o in caso di adozione o di affidamento preadottivo di minore dall'anno di ingresso dello stesso in famiglia.</p> <p>3ter.2 Per l'anno di nascita del figlio o in caso di adozione o di affidamento preadottivo di minore per l'anno di ingresso dello stesso in famiglia è previsto il riconoscimento dell'accredito della contribuzione in via figurativa. Tale accredito non produce effetti né ai fini della determinazione della quota in totalizzazione liquidata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, né ai fini della determinazione della quota in cumulo liquidata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, né ai fini del trasferimento contributivo presso altra Gestione in sede di ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45.</p> <p>3ter.3 Il beneficio previsto al comma 1 del presente articolo per il secondo anno non dà luogo ad accredito della contribuzione in via figurativa. Entro i cinque anni successivi a quello in cui si è usufruito dell'agevolazione è possibile integrare i versamenti della contribuzione soggettiva con la sola applicazione degli interessi legali.</p> <p>3ter.4 L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo decade qualora il contributo soggettivo determinato applicando la percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, al reddito prodotto nell'anno del beneficio sia</p>



	superiore al contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 1, comma 2. In questo caso, la maggiore quota di contribuzione dovuta deve essere corrisposta senza oneri accessori entro i termini previsti per il versamento dei contributi per l'anno successivo a quello di produzione del reddito.
Art. 5 Rivalutazione dei redditi e dei contributi	Art. 5 Rivalutazione dei redditi e dei contributi
5.1 Con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di cui all'articolo 25, commi 1 e 3 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, sono adeguati i limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, nonché il volume di affari professionale di cui all'articolo 3, comma 8, del Regolamento di Previdenza con arrotondamento ai 50 euro più vicini e il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2 con arrotondamento dei relativi importi ai 5 euro più vicini.	5.1 Con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di cui all'articolo 25, commi 1 e 3 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, sono adeguati i limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, con arrotondamento ai 50 euro più vicini, il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2, e il contributo minimo di cui all'articolo 2, comma 4, con arrotondamento dei relativi importi ai 5 euro più vicini.